

Bruxelles, 27 maggio 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0394(COD)

16771/25
ADD 1 REV 1 (fr,de,it,nl,da,el,es,pt,fi,sv,cs,
et,lv,lt,hu,mt,pl,sk,sl,bg,ro,hr,ga)

SIMPL 209
ANTICI 213
ENV 1383
ENT 284
MI 1054
IND 614
COMPET 1342
SAN 837
AGRI 710
CODEC 2125

PROPOSTA

n. doc. Comm.:	COM(2025) 986 final/2 - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 986 final/2 - Annex.

All.: COM(2025) 986 final/2 - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 986 final/2

ANNEX 1

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2025) 986 final of 10.12.2025.

Concerns the German language version.

Wrong numbering in Annex I.

The text shall read as follows:

ALLEGATO

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione
di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi**

ALLEGATO I

1. Nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE,
il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
"2.2. Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora".

2. Nell'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE,
 - a) al punto 2 è aggiunta la frase seguente:
"Sono escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848.";
 - b) al punto 3, prima frase, dopo "escluso l'allevamento di suini" sono inserite le parole "o galline ovaiole o altre categorie di pollame";
 - c) nella sezione relativa al livello di UBA di un'installazione, "Suinetti \leq 20 kg ... 0,027" è sostituito da "Suinetti svezzati \leq 20 kg ... 0,027".

3. L'allegato V della direttiva 2010/75/UE è così modificato:
 - (a) nella parte 1, il punto 6 è così modificato:
nella tabella, seconda colonna, nella seconda, terza, quinta e sesta riga è aggiunta la nota (5) come segue:

	"NO _x	CO
Impianti di combustione alimentati con gas naturale, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	100	100
Impianti di combustione alimentati con gas di altoforno, gas da forno a coke o gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	200 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	—
Impianti di combustione alimentati con gas, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	200 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	—
Turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano il gas naturale ⁽¹⁾ come combustibile	50 ⁽²⁾⁽³⁾	100
Turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano altri gas come combustibile	120 ⁽⁵⁾	—
Motori a gas	100 ⁽⁵⁾	100"

La nota è così formulata:

"(5) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NO_x rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata

restassero conformi ai valori limite di emissione di NO_x per la combustione del gas naturale di cui al presente punto, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.";

(b) alla parte 2, punto 6, è aggiunto il comma seguente:

"Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NO_x rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NO_x di cui al presente punto, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.";

(c) alla parte 4 sono aggiunti i punti da 3 a 5 seguenti:

"3. I risultati delle misurazioni sono normalizzati al tenore standard di O₂ di cui alle parti 1 e 2 applicando la formula seguente:

$$E_S = \frac{21 - O_S}{21 - O_M} \times E_M$$

E_S = concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

E_M = concentrazione di emissione misurata

O_S = concentrazione di ossigeno normalizzata

O_M = concentrazione di ossigeno misurata

4. Se la combustione avviene in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso. Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al punto 3 è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore standard di ossigeno.

5. In caso di sostituzione completa dell'aria ambiente con ossigeno, si considerano rispettati i valori limite di emissione di cui all'articolo 30 se le emissioni non sono superiori a quelle derivanti dalla combustione di un determinato combustibile al tenore standard di O₂."